



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 13/59 DEL 6.04.2023

Oggetto: Atto di indirizzo interpretativo e applicativo dell'art. 11, comma 11, della L.R. 12 dicembre 2022, n. 22, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della L.R. n. 31/1998.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che la legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, all'articolo 28, comma 4, stabilisce che "Il Nucleo tecnico per le autorizzazioni e gli accreditamenti è l'Organismo tecnicamente accreditante (OTA) per le strutture sanitarie e socio-sanitarie della Regione. Il Nucleo tecnico opera sulla base dei criteri per il funzionamento degli OTA di cui alle intese tra il Governo, le regioni e le province autonome in materia di adempimenti relativi all'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie del 20 dicembre 2012, repertorio atti n. 259/CSR e del 18 febbraio 2015, repertorio atti n. 32/CRS".

L'Assessore ricorda, ancora, che, al fine di supportare le attività del Nucleo tecnico e dei componenti dei Gruppi di verifica (GDV), la legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22, all'art. 11, comma 11, ha disposto per il funzionamento del Nucleo tecnico e dei Gruppi di verifica il finanziamento annuo, a decorrere dall'anno 2022, di euro 150.000, quale trasferimento alle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale di appartenenza dei componenti del Nucleo tecnico per il riconoscimento di incentivi economici e quale rimborso delle spese sostenute dalle aziende ed enti per l'attività dei propri dipendenti quali componenti del Nucleo tecnico e dei Gruppi di verifica (missione 13 - programma 01 - titolo I).

A tale proposito richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 7/13 del 28.2.2023, recante "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti del Nucleo tecnico e ai componenti dei Gruppi di verifica. Legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22, art. 11, commi 11-12", con la quale sono stati individuati i compensi da riconoscere ai componenti del Nucleo tecnico e dei Gruppi di verifica.

Per quanto premesso, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ritiene opportuno impartire, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 31/1998, i seguenti indirizzi interpretativi e applicativi dell'art. 11, comma 11, della legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22:

- a) l'art. 11 sopra richiamato autorizza la spesa a partire dall'anno 2022;
- b) nel corso dell'anno 2022, sono state effettuate numerose visite di verifica (AUDIT) dei Gruppi di verifica, e conseguenti riunioni del Nucleo tecnico, per la valutazione dei requisiti generali di



autorizzazione e ulteriori di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, anche in conseguenza della sospensione delle proroghe annuali di validità dei rinnovi degli accreditamenti, previste da diverse deliberazioni della Giunta regionale (Delib.G.R. n. 11/16 del 11.3.2020, Delib.G.R. n. 4/33 del 5.2.2021 e Delib.G.R. n. 2/16 del 20.1.2022), volte a garantire la funzionalità degli uffici dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

- c) l'Azienda regionale della salute (ARES) dovrà provvedere, previa presentazione da parte del competente Servizio del report dell'attività svolta nell'anno 2022, all'erogazione dei compensi autorizzati dal succitato art. 11, comma 11, della legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

DELIBERA

di impartire, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 31/1998, i seguenti indirizzi interpretativi e applicativi dell'art. 11, comma 11, della legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22:

- a) l'art. 11 sopra richiamato autorizza la spesa a partire dall'anno 2022;
- b) nel corso dell'anno 2022, sono state effettuate numerose visite di verifica (AUDIT) dei Gruppi di verifica, e conseguenti riunioni del Nucleo tecnico, per la valutazione dei requisiti generali di autorizzazione e ulteriori di accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie, anche in conseguenza della sospensione delle proroghe annuali di validità dei rinnovi degli accreditamenti, previste da diverse deliberazioni della Giunta regionale (Delib.G.R. n. 11/16 del 11.3.2020, Delib.G.R. n. 4/33 del 5.2.2021 e Delib.G.R. n. 2/16 del 20.1.2022), volte a garantire la funzionalità degli uffici dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- c) l'Azienda regionale della salute (ARES) dovrà provvedere, previa presentazione da parte del competente Servizio del report dell'attività svolta nell'anno 2022, all'erogazione dei compensi autorizzati dal succitato art. 11, comma 11, della legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 13/59
DEL 6.04.2023

Giovanna Medde

Giuseppe Fasolino